

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1021

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato SERENA

Disposizioni in materia di irrevocabilità del consenso
nelle pratiche di procreazione assistita

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progredire della tecnologia in campo medico permette oggi l’inseminazione artificiale nella razza umana superando, mediante la pratica così detta « omologa », svariate carenze di impotenza maschile o di non ricettività femminile che nel passato erano definitiva causa di *impotentia generandi*.

In questa pratica, nella famiglia ordinaria, è il seme del marito, fresco o conservato, ad essere usato per inseminare la moglie e la pratica ha solo lo scopo di superare i vizi meccanici di cui si è detto, nonché, in casi particolari, di rendere possibile la nascita di un figlio al limite anche dopo la morte del padre.

L’estensione delle cosiddette banche del seme, in cui si conserva, in genere congelato, seme di vari donatori, rende più complesso il problema. Le tecniche di conservazione criogenica possono giungere

addirittura alla conservazione del seme ben oltre la vita stessa del donatore, ma ciò che sembra ancora più sorprendente, anche se si tratta solo di una logica conseguenza del metodo, alla conservazione di zigoti fecondati, veri e propri embrioni che possono quindi essere fatti sviluppare in ambiente adatto, per ora solo un utero di donna, anche dopo la scomparsa di uno o di entrambi i genitori da cui trassero origine, in laboratorio, gli embrioni.

A questo notevole progredire della tecnologia non ha però fatto riscontro, nè in effetti lo poteva, tutto quell’assieme di imprevedibili reazioni psichiche che altrettanto spesso evolvono in forma imprevedibile e disastrosa per il futuro nel nuovo nato considerato figlio della provetta.

A questo punto è solo la norma di legge che può in qualche modo tentare di in-

tervenire, prima obbligando alla ponderazione, ed imponendo eventualmente dopo, nell'interesse del nascituro, il rispetto dei patti sottoscritti.

Questa norma non risolverà un problema che probabilmente scomparirà da solo con l'abitudine agli eventi oggi resisi possibili, ma che non fanno parte della nostra cultura religiosa piuttosto rigida su questi temi.

La scienza, di per sè, non è né buona né cattiva, ma, come ne sottintende il nome, è semplicemente conoscenza.

Parimenti, la norma di legge non può per svariati motivi illudersi di poter frenare lo sviluppo scientifico, ma può e deve fare in modo di ben indirizzarlo nelle sue applicazioni.

Con la presente proposta di legge e sulla base di alcuni casi verificatisi, si vincola il consenso dato all'espletazione delle pratiche procreative artificiali rendendo le assunzioni di responsabilità correlate a tale consenso irrevocabili nell'interesse del nascituro e degli individui coinvolti nella sua procreazione e nella sua gestazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Applicabilità).

1. La presente legge si applica alle pratiche di procreazione assistita nella specie umana definite:

a) inseminazione artificiale fra coniugi, detta anche omologa;

b) inseminazione artificiale con seme di donatore estraneo alla coppia, detta anche eterologa;

c) impianto di embrioni umani, conservati o meno, di qualsiasi provenienza.

ART. 2.

(Irrevocabilità dell'impegno).

1. Tutte le persone che forniscono apporto biologico all'operazione e che non si trovino nella condizione di donatore anonimo, nonché i coniugi delle medesime, devono sottoscrivere il loro pieno consenso, assumendosi le responsabilità parentali per il futuro nato. Nel dichiararsi conscie delle conseguenze civili esse accettano l'irrevocabilità dell'impegno.

2. L'uso delle pratiche procreative di cui all'articolo 1 non può costituire motivo valido per la separazione per colpa dei coniugi, nè per il loro divorzio.

3. Agli effetti civili il figlio nato nella coppia coniugata a seguito degli interventi di cui all'articolo 1, è sempre considerato figlio legittimo dei coniugi.

4. L'uso dei mezzi di cui all'articolo 1 non costituisce motivo per un successivo disconoscimento della paternità anche nelle coppie non coniugate.

ART. 3.

(Sottoscrizione dell'impegno).

1. L'impegno irrevocabile di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere sottoscritto dinanzi al segretario comunale od altro pubblico ufficiale autorizzato dal regolamento di cui all'articolo 4.

2. Copia dell'impegno irrevocabile viene d'ufficio depositata presso il tribunale per i minorenni.

ART. 4.

(Regolamento di attuazione).

1. Con il decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di attuazione della legge stessa ed è approvato il modello per il rilascio dell'impegno irrevocabile.

2. In mancanza dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 la dichiarazione di impegno irrevocabile deve essere rilasciata dinanzi a notaio che provvede alla sua conservazione e al deposito di copia autentica presso il tribunale per i minorenni.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

